

di Avv.to Rosa Bertuzzi

## **RESPONSABILITÀ DELL'ENTE EX D.LGS. 231/2001 E CARENZE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

*Corte di Cassazione, IV Sezione Penale – Sentenza n. 18643 del 23 Maggio 2026*

La pronuncia in esame trae origine da un grave infortunio verificatosi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una galleria ferroviaria. Nel corso delle attività lavorative, un operaio precipitava da un ponteggio alto 6 metri, riportando plurime lesioni personali.

L'istruttoria ha evidenziato un quadro di diffuse e rilevanti violazioni della normativa antinfortunistica. In particolare, veniva accertato l'utilizzo di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza, tra cui un trabattello in evidente stato di degrado, interessato da fenomeni di corrosione, privo degli stabilizzatori e dei sistemi di bloccaggio delle ruote, con alcune componenti addirittura mantenute in sede mediante fili di ferro. A ciò si aggiungeva l'omessa manutenzione delle attrezzature impiegate e la mancanza dei necessari dispositivi di protezione individuale, essendo i lavoratori sprovvisti delle prescritte imbragature e cinture di sicurezza per le lavorazioni in quota. In conseguenza a tale episodio, la società era stata chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001.

La Corte Suprema precisa che **ai fini della configurazione di una responsabilità in capo alla persona giuridica** *“la condotta deve essere conseguenza di un preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di uno dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo”*.

La responsabilità della persona giuridica, infatti, si configura quando l'evento illecito rappresenta la conseguenza di un assetto organizzativo inadeguato o negligente, caratterizzato dall'omessa adozione delle misure preventive e dei modelli gestionali necessari a evitare la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.

La Suprema Corte evidenzia come la “colpa di organizzazione” costituisca il fondamento autonomo della responsabilità dell'ente e si sostanzia nell'inosservanza degli obblighi di predisposizione di un sistema organizzativo idoneo a governare i rischi connessi all'attività d'impresa.

presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 18643/2026  
Roma, II, 23/05/2026

Composta da:

|                   |                |                        |
|-------------------|----------------|------------------------|
| EUGENIA SERRAO    | - Presidente - | Sent. n. sez. 360/2026 |
| DANIELA FALLARINO |                | UP - 17/ 03 / 2026     |
| MARINA CIRESE     | - Relatore -   | R.G.N. 2175/ 2026      |
| FABIO ANTEZZA     |                |                        |
| GENNARO SESSA     |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

X S.P.A. {GIA' X SRL)

avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato CA del foro di X in difesa di X  
S.P.A. {GIA' X SRL) che chiede l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 giugno 2025 la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del 18.9.2023 del locale Tribunale che aveva dichiarato **MM**

, CF , CM FG e DG

colpevoli del reato di cui agli artt. 113 e 590 cod.pen. condannandoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 1000,00 di multa con il beneficio della pena sospesa dichiarando altresì la società **X** s.r.l. responsabile dell'illecito ascrivibile e condannandola alla sanzione pecuniaria di Euro 60.000,00, condannando inoltre gli imputati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile **SA** da liquidarsi in sede civile oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 40.000,00; ha assolto **CF** dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto revocando le relative statuizioni civili emesse in primo grado;

ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di **MM** perché il reato è estinto per morte del reo con conseguente revoca delle statuizioni civili;

ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di **CE** **FG**

e **DG** perché il reato è estinto per decorso del termine

di prescrizione confermando le relative statuizioni civili ma limitando la provvisionale alla somma di Euro 10.000,00;

ha ridotto la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta alla società **X** s.r.l. ad Euro 40.000,00 per l'intervenuta adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il presente procedimento ha ad oggetto il sinistro occorso l'11.1.2016 nel

cantiere ferroviario sito in **X** , nel corso di lavori

**SA** , disoccupato, che si trovava su un ponteggio

(frattura calcagno

destro, frattura primo metacarpo e falange prossimale primo dito mano destra,

Ltrauma cranico con ferite lacero contuse multiple in policontuso con l'incapacità

di attendere alle ordinarie attività lavorative per un periodo superiore ai 40 giorni).

In ,

disarmo di una parete della galleria e di riarmo della parete di fronte posta a

distanza di circa dieci metri. In quel frangente, **S** si trovava all'ultimo

e su ruote mentre i colleghi **FG** , **DG**

e **DA** erano alla base per spostarlo manualmente e

da una parete all'altra; nel corso delle operazioni cedeva un montante ed il ponte e le conseguenti lesioni.

Sulla base dell'istruttoria dibattimentale, consistita nelle acquisizioni documentali, nell'esame della persona offesa, del dirigente medico dello X e dei consulenti tecnici delle parti, è stato accertato che S, unitamente agli altri operai presenti sul cantiere, aveva a disposizione un vetusto trabattello, ossia un ponte fisso a cui erano state montate delle ruote che all'evidenza non era a norma, per di più con ruggine visibile in più punti nonché con elementi ritenendo irrilevante la circostanza che risultasse in atti il certificato di conformità del ponteggio rilasciato al momento dell'acquisto, atteso che è preciso dovere del ponteggio provvedendo alla regolare manutenzione. Inoltre risultava che i lavoratori non erano dotati delle necessarie imbragature e neanche delle cinture di sicurezza che avrebbero ridotto, qualora utilizzate, gli effetti del sinistro.

3. Ciò posto, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro MM, per non aver dotato i dipendenti di un'attrezzatura adeguata, di CM, quale preposto, per non aver vigilato sul corretto andamento dei lavori e non aver proibito l'uso improprio del ponteggio, di CF, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per aver omesso l'individuazione di precise procedure di lavoro per le fasi di "realizzazione delle pareti verticali costituenti i conci delle gallerie artificiali", di FG e DG colleghi di lavoro del S, in quanto, pur essendo consapevoli del divieto di movimentare il ponteggio mobile con i lavoratori in quota ed avendo ricevuto adeguata formazione, non avevano esitato a lavorare consentendo al S di farsi da loro spostare sul trabattello, essendosi avveduti dello stato di vetustà del medesimo.

Quanto alla condotta del S, il giudice di primo grado escludeva che la stessa, pur sconsigliata, potesse ritenersi alla luce di tutte le circostanze del caso abnorme.

Ha ritenuto altresì integrata la responsabilità amministrativa della società X s.r.l. per il reato commesso non solo dall'amministratore ma anche dagli altri imputati che svolgevano funzioni di direzione e che sono sottoposti ex art. 5 lett. b) d.lgs n. 231 del 2001 alla direzione e vigilanza dei soggetti di cui alla lett. a), considerato che nella specie il vantaggio tratto dalla società fosse quello dell'omesso acquisto di un ponteggio mobile a norma di legge, dell'omessa manutenzione del ponteggio non conforme, nonché della velocizzazione della

produzione conseguita alla omissione dei dispositivi di sicurezza, nella specie le imbragature, oltre che della velocizzazione della produzione connessa all'indebito spostamento da una parete all'altra del ponteggio su ruote con il lavoratore in quota.

Ha concluso pertanto che l'illecito nel caso concreto fosse imputabile alla società, in quanto risultato della politica aziendale dalla stessa adottata, applicando quindi la sanzione pecuniaria di Euro 60.0000,00 pari a 200 quote del valore di Euro 300,00 ciascuna.

4. La sentenza d'appello ha riformato in parte qua la sentenza di primo grado nei termini già esposti.

5. Avverso detta sentenza la X s.p.a. (all'epoca dei fatti X s.r.l.), in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi.

Con il primo deduce il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa AS in sede di deposizione dibattimentale e nella querela sporta, con particolare riferimento a quanto accaduto la mattina dell'incidente ed all'utilizzo del ponteggio mobile con persona in quota ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

Si assume che la sentenza impugnata è incorsa in un travisamento della prova in ordine alla circostanza che dalla deposizione del S risultasse che quel ponte mobile fosse stato usato solo il giorno del sinistro e non già usualmente.

Il riferimento è alla deposizione resa dal S all'udienza del 14.9.2020 durante la quale questi ha affermato che l'uso del ponteggio era una situazione venutasi a creare quella mattina perché solitamente venivano usate due impalcature una di fronte all'altra che essendo fisse non necessitavano di essere trasportate nel pieno rispetto delle procedure previste per legge.

Il dato emerge anche dalla denuncia querela presentata dal S ed è tale da scardinare l'impianto motivazionale su cui si basa la responsabilità amministrativa dell'ente.

Inoltre vi è anche un profilo di contraddittorietà della motivazione in quanto carente sulla posizione dei coimputati D e F, essendo state totalmente omesse le ragioni poste a sostegno della conferma della loro penale responsabilità.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.

5, 6 e 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001, con particolare riferimento all'assenza di un profilo di "colpa di organizzazione" a carico della X s.r.l. nonché per la mancanza dell'interesse e/o vantaggio tratto dalla società a seguito della condotta contestata alle persone fisiche ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

Si assume che nel caso di specie la Corte di merito si è limitata ad analizzare i profili di responsabilità addebitabili all'ing. MM, quale datore di lavoro dell'infortunato e quindi soggetto apicale ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 231 del 2001, evidenziando che la difesa non avrebbe fornito alcuna indicazione dei soggetti investiti dell'effettivo controllo del cantiere dove si è verificato l'incidente, per delega formale o in via di fatto, incorrendo in un errore giuridico consistente nell'edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili in astratto prima ancora che in concreto esclusivamente alla persona fisica.

Il tutto peraltro travisando la testimonianza del S in ordine all'utilizzo del ponteggio non a norma solo quella mattina.

Si assume che se l'incidente occorso al S è stato causato dall'utilizzo del ponteggio in maniera difforme da quanto prescritto agli operai di quel cantiere nessun addebito può essere mosso alla M in termini di colpa di organizzazione.

Si censura inoltre la sentenza laddove ha sostenuto che la difesa dell'ente non avrebbe fornito alcuna indicazione dei soggetti investiti del controllo del cantiere, mentre dalla deposizione del teste M emerge che vi era un direttore di cantiere nella persona del Geometra ZG

Inoltre si censura l'affermazione secondo cui la difesa non avrebbe contestato il ritenuto interesse o vantaggio per l'ente dovendosi ritenere che la sentenza sul punto è affetta da vizio di motivazione.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 231 del 2001 ed il correlato difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della riduzione della sanzione pecuniaria prevista da tale norma ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Si assume che la sentenza impugnata è viziata laddove omette di valutare la diminuzione prevista dalla norma indicata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto il tema del travisamento della deposizione del S non è stato devoluto con l'atto di appello.

Ed invero è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del

principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289 470).

2. Il secondo motivo é fondato.

Va premesso che l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 d.lgs. n. 231/2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 d. lgs.n. 231/2001.)

Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261106).

L'ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell'ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare (Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024, Rv. 286871; conf., in motivazione, Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, non mass. sul punto).

La condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di uno dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la mancata adozione e l'inefficienza attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/ 2001 e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo

de Il a tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Rv. 283247; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021). Rimane, quindi, la rilevanza dei modelli di organizzazione e della disciplina prevista dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, che è diversamente articolata proprio sulla base del tipo di legame tra l'autore del reato e l'ente, atteso che l'art. 6 prevede una disciplina per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti apicali e l'art. 7 ne prevede una differente per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti subordinati a quelli che rivestono ruoli apicali.

Ed inoltre in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, occorre valutare i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, che alternativi e concorrenti tra di loro, devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 268065).

**2.1.** Ebbene, nel caso di specie, la società oggi ricorrente, con specifica censura proposta in appello, aveva contestato il fatto che l'infortunio derivasse da una politica aziendale improntata alla costante inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo per contro che derivasse dalla condotta "sconsiderata" tenuta dagli operai impegnati il giorno dell'infortunio tra cui la stessa persona offesa che aveva utilizzato un impalcato diverso da quello a norma facendone derivare l'insussistenza di una colpa di organizzazione censurando altresì l'elemento dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Rispondendo a tale doglianza, la Corte di merito si è limitata ad escludere che la condotta dei lavoratori, segnatamente della persona offesa, avesse nella specie in tegra to un'ipotesi di abnormità, così attivando un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia. Non ha, invece, affermato la responsabilità amministrativa dell'ente ed inoltre ha erroneamente ritenuto che la difesa dell'ente non avesse "in alcun modo contestato il discorso del primo giudice in ordine all'interesse ed al vantaggio per l'ente".

**3.** Il terzo motivo è assorbito.

4. La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio sui profili evidenziati ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

**P.Q.M.**

annulla la sentenza impugnata nei confronti della X s.p.a. con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Così deciso il 17 marzo 2026

Il Consigliere estensore

Marina Cirese

Il Presidente

Eugenia Serrao